

**CORSO DI FORMAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA
TREVISO 12-13 DICEMBRE 2018**

VADEMECUM CHIUSURA FOGLIO NOTIZIE IN AMBITO CIVILE

ART. 133 pagamento spese in favore dello stato

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa a PSS la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

ART. 134 recupero delle spese se non si applica il 133 e la parte ammessa non rimane soccombente

“ Se lo Stato non recupera ai sensi dell’art. 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa” (comma 1)

SENTENZA:

rivalsa sulla parte ammessa a PSS

- per le spese anticipate indipendentemente da quanto conseguito (c. 2, 2° parte);
- per le spese prenotate in caso di conseguimento di almeno il sestuplo delle spese (c. 2, 1° parte);

TRANSAZIONE:

1. obbligo solidale di tutte le parti al pagamento delle spese prenotate. N.B. per la parte ammessa a PSS l’obbligo scatta solo se ha conseguito almeno il sestuplo
2. rivalsa sulla parte ammessa a PSS
 - per le spese anticipate indipendentemente da quanto conseguito (c. 2, 2° parte);
 - per le spese prenotate in caso di conseguimento di almeno il sestuplo delle spese (c. 2, 1° parte);

ESTINZIONE per volontà delle parti: RINUNCIA AGLI ATTI

1. per **VOLONTA’ DELLA PARTE DIVERSA DALL’AMMESSO**: obbligo al pagamento delle spese prenotate a carico dell’attore o impugnante diverso dalla parte ammessa (c. 4). Impossibile recuperare le spese anticipate.
2. per **VOLONTA DELLA PARTE AMMESSA**: rivalsa sulla parte ammessa:
 - per le **spese anticipate** indipendentemente da quanto conseguito (c. 2, 2° parte);
 - per le **spese prenotate** in caso di conseguimento di almeno il sestuplo delle spese (c. 2, 1° parte);

Per tale interpretazione vedi relazione illustrativa d.p.r 115/02 art 134

**ESTINZIONE per mancata comparizione di tutte le parti (309 cpc)
per motivi non imputabili a volontà delle parti (es: NON LUOGO A PROVVEDERE
per cessazione della materia del contendere derivante da fatti o circostanze diverse
dalla transazione es morte del coniuge in un divorzio):**

1. obbligo solidale di tutte le parti al pagamento delle spese prenotate (c. 5);
2. non c’è possibilità di recupero per le spese anticipate né nei confronti dell’ammesso né nei confronti della parte rinunziante diversa da quella ammessa a PSS.

PRINCIPI DESUMIBILI DALLE CIRCOLARI MISNISTERIALI:

- **CIRCOLARE DEL 7 FEBBRAIO 2011:** Il **DIRITTO DI RIVALSA** nei confronti dell'ammesso al gratuito patrocinio può essere esercitato **IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE DEL GIUDIZIO (art 134 comma 1)**; Nessun recupero può essere effettuato nei confronti dell'ammesso soccombente. **"IL COMMA 2 DEVE INTENDERSI UNA PUNTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI RIVALSA OPERATO SECONDO I PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 1"**.
- **NOTA AL PRESIDENTE DELLA CORTE D' APPELLO DI LECCE DEL 14/04/2015:** l'attività di recupero delle spese per poter essere azionata deve trovare fondamento in un **TITOLO** rappresentato dal **PROVVEDIMENTO DI CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI**. NEL CASO IN CUI TALE TITOLO DISPONGA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE NON PUO' ESSERE AZIONATA ALCUNA ATTIVITA' DI RECUPERO NE' ESERCITATO ALCUN DIRITTO DI RIVALSA .

CONCLUSIONI:

Nell'analisi dei vari titoli che definiscono il giudizio (sentenza, transazione, decreto di estinzione ecc .) **non bisogna mai perdere di vista la disposizione sulle spese ex artt. 91 ss. Cpc**

Le ipotesi contemplate nei commi IV e V dell'art. 134 si caratterizzano, nella maggior parte dei casi, per l'assenza di una qualsivoglia pronuncia sul merito, nonché per la mancanza di una statuizione giudiziale sulle spese, quindi, il cancelliere, privo del sostegno del titolo, dovrà applicare la norma affrontando la difficoltà della sua interpretazione.

Il Ministero, comunque, esorta i giudici a tenere in considerazione il particolare regime delle spese nei casi di PSS, al momento dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento , proprio perché tale atto costituisce il titolo per la riscossione (ultimo capoverso circolare 07/02/2011).

L'addetto all'Ufficio che deposita il provvedimento conclusivo del procedimento deve accertarsi che il giudice abbia provveduto sulle spese, in caso contrario deve sollecitare il giudice a provvedere prima di accettare il deposito.

CASI PARTICOLARI :

ART. 135 assenza/morte presunta e processi esecutivi

- a. Le spese dei processi di dichiarazione di assenza o morte presunta sono recuperate nei confronti di coloro che sarebbero eredi testamentari, o legittimi, i legatari e i donatari (c.1)
- b. Le spese relative ai processi esecutivi hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite (c.2)

Caso in cui il creditore è ammesso a PSS: se c'è un attivo c'è sempre titolo (per le prenotate in caso di sestuplo, per le anticipate a concorrenza del ricavato)

Caso in cui il debitore è ammesso a PSS: non c'è mai titolo

ART. 145 processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero /ESTENSIONE ALLE TUTELE D'UFFICIO

- a. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio chiede a tutori e curatori di presentare entro un mese una dichiarazione sostitutiva attestante che il reddito del beneficiario è uguale o inferiore a quello richiesto per l'ammissione al gratuito patrocinio (c.2)
- b. Se il magistrato **con decreto** accerta il superamento del suddetto limite di reddito (in base alla dichiarazione agli accertamenti finanziari) c'è titolo per il recupero nei confronti dei tutori curatori nella qualità.

ART. 148 eredità giacente attivata d'ufficio

- a. In caso di accettazione dell'eredità successiva si recupera **a carico dell'erede** (c.4 prima parte)
- b. Se non vi è accettazione dell'eredità da parte di un erede le spese sono poste **a carico del curatore nella qualità** (c.4 seconda parte)

Art. 158 processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

Una volta chiuso, il **Foglio notizie** con relativi allegati **va trasmesso alla pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito**, che è tenuta a recuperare in proprio le spese prenotate ed anticipate.

N.B.. Tale adempimento dovrà essere effettuato, **a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione**, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva (lett. J Circ Min Giustizia - DAG n. 3 del 26-06-2003)

CASI CHIARITI DA CIRCOLARI MINISTERIALI

DIVORZIO CONGIUNTO

Non è possibile attivare alcuna riscossione, in quanto non trova applicazione la previsione normativa prevista per la transazione - circolare ministeriale n. 18318 del 07/02/2011.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

Non è possibile attivare alcuna riscossione, in quanto non trova applicazione la previsione normativa prevista per la transazione - circolare ministeriale n. 18318 del 07/02/2011.

SOCCOMBENZA PARTE AMMESSA A PSS

Nessuna azione di recupero può essere effettuata nei confronti della parte ammessa soccombente – circolare ministeriale n. 18318 del 07/02/2011, pag. 2, penultimo paragrafo;

SPESE COMPENSATE

Nel caso il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa a PSS (risposta a quesito CA Lecce Ministero giustizia 14/04/2015 n. 59943).

INTERPRETAZIONI

IMPOSTA DI REGISTRO

Principio generale: Incombe solidalmente sulle parti. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 132 (compensazione delle spese-prenotazione a debito per la metà) nel caso di parte ammessa a PSS soccombente, l' imposta di registro va recuperata nei confronti della parte non ammessa (in caso contrario questa si avvantaggerebbe indebitamente dell'ammissione dell'altra parte) ciò anche in caso di inosservanza da parte del giudice del 133 T.U.

DECRETO INGIUNTIVO

1. Caso in cui **il giudice dispone ai sensi dell'art. 133**: si potrà procedere alla chiusura del foglio notizie quando il titolo diventerà definitivo. Pertanto è indispensabile che venga notificato non solo perché decorrano i termini di impugnazione ma anche affinché si determini la litis pendenza. **C'è titolo per il recupero.**
2. Caso in cui **il giudice non dispone in conformità all'art. 133: delle spese risponde il ricorrente ammesso** al patrocinio. Si applica il 134 c.1 e c.2: per le spese anticipate indipendentemente da quanto conseguito, per le spese prenotate in caso di conseguimento del sestuplo. Il foglio notizie può essere compilato dopo il passaggio in giudicato (deve essere valutata la notifica e la decorrenza dei termini per l'impugnazione)
3. Caso del **decreto ingiuntivo rigettato: non c'è titolo per il recupero** a causa della soccombenza della parte ammessa (vedi sopra)
4. Caso del **decreto ingiuntivo non notificato**: potrebbe essere equiparato alla **rinuncia all'azione per volontà dell'ammesso**, pertanto verrebbero recuperate dall'ammesso le spese anticipate (c.2 2° parte) e le spese prenotate, se l'importo del decreto ingiuntivo supera il sestuplo. Discutibile però è l' idoneità del titolo (non definitivo) a produrre effetti. Il decreto non notificato diviene inefficace art. 644 c.p.c.. di conseguenza **NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**